



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 ottobre 2013  
(OR. en)**

**14655/13**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0334 (NLE)**

---

---

**VISA 203  
COEST 308**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio  
Destinatario: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio  
n. doc. Comm.: 16883/12 VISA 236 COEST 410

---

Oggetto: **Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti**

---

1. Il 27 novembre 2012 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio concernente la firma<sup>1</sup> e una proposta concernente la conclusione<sup>2</sup> dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti.
2. A seguito della messa a punto giuridico-linguistica dei testi, la decisione concernente la firma<sup>3</sup> è stata adottata dal Consiglio il 10 dicembre 2012 e l'accordo<sup>4</sup> è stato firmato il 17 dicembre 2012 a Bruxelles.

---

<sup>1</sup> 16881/12 VISA 235 COEST 409.

<sup>2</sup> 16883/12 VISA 236 COEST 410.

<sup>3</sup> 16900/12 VISA 237 COEST 411 OC 693, pubblicata nella GU L 3 dell'8.1.2013, pag. 1.

<sup>4</sup> 16913/12 VISA 238 COEST 414 OC 694.

3. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.
4. Il 5 marzo 2013 il Consiglio ha deciso di trasmettere al Parlamento europeo per approvazione il progetto di decisione concernente la conclusione figurante nel doc. 5835/13 VISA 24 COEST 18 OC 46 nonché il testo dell'accordo figurante nel doc. 16913/12 VISA 238 COEST 414 OC 694 (testi messi a punto dai giuristi-linguisti).
5. Il 9 ottobre 2013 il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo ed ha incaricato il presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri e della Repubblica d'Armenia<sup>1</sup>.
6. Parallelamente all'accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti, sarà adottata dal Consiglio anche una decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo di riammissione con l'Armenia<sup>2</sup>.
7. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen<sup>3</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
8. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen<sup>4</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. P7\_TA-PROV(2013)0409.

<sup>2</sup> Cfr. doc. 5859/13 MIGR 10 COEST 19 OC 40.

<sup>3</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

<sup>4</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

9. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
10. Si invita il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a confermare l'accordo raggiunto sulla decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti e a proporre al Consiglio di:
- adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione figurante nel doc. 5835/13 VISA 24 COEST 18 OC 46 nonché il testo dell'accordo figurante nel doc. 16913/12 VISA 238 COEST 414 OC 694 (testi messi a punto dai giuristi-linguisti);
  - decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione e dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d) del regolamento interno del Consiglio.
-